

D.D.G. n. 566 del 22/04/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale
Dipartimento della Formazione professionale
Il Dirigente Generale

D.D.G. n. 566 del 22/04/2025

Oggetto: D. P. Reg. n. 25 del 01/10/2015, articolo 10, comma 2, rideterminazione del limite finanziario annuale previsto dal medesimo comma, applicabile agli organismi formativi accreditati con la tipologia “Accreditamento iniziale per attività finanziate” - esclusivamente rientranti nelle macro tipologie di cui all’art. 6, comma 2, lettere b) e d) dello stesso provvedimento.

D.D.G. n. 566 del 22/04/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come recepita dalla legge regionale n. 7 del 21/05/2019;
- VISTA** la Legge n. 196 del 24.06.1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” ed in particolare l'art. 17, che definisce i principi ed i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
- VISTA** la Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e funzionalità dell'azione amministrativa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.23 del 23 maggio 2019;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. riguardante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009, n. 42”;
- VISTA** la Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 riguardante “Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio” e, in particolare, l'art.11 che disciplina le modalità applicative del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- VISTA** la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 riguardante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTA** la Legge regionale n. 10 del 15.05.2000, ed in particolare l'art. 2, comma 1, secondo cui *“Ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno... omissis...”* e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
- VISTO** il D.M. n. 166 del 25.05.2001 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale che detta le linee guida generali cui le Regioni devono attenersi nell'attivazione dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi formative ed orientative, stabilendo, altresì, all'art. 11, che l'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1° luglio 2003;
- VISTA** la Legge n. 53 del 28.03.2003 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO** il protocollo di intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 avente per oggetto “Intesa tra il Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi”;
- VISTA** la Legge regionale 05.04.2011, n.5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

D.D.G. n. 566 del 22/04/2025

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R.16/12/2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17/03/2016 n. 3”;

VISTA la Legge regionale 14.12.2019, n. 23, recante “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale” e in particolare l'art. 14 “Modalità di accreditamento”, comma 3, secondo cui con proprio decreto, il dirigente generale del dipartimento regionale competente approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità e disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e provvede alla revoca in caso di perdita dei requisiti per l'accreditamento. Costituiscono motivo di revoca le carenze tecnico-amministrative e le irregolarità organizzative come individuate dal decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 729 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione conferisce alla Dott.ssa Rossana Signorino, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO l'articolo 86 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg n. 1° ottobre 2015, n. 25 “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana” pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015;

VISTO l'articolo 10 del citato D.P. Reg. n. 25 del 01.10.2015 che dispone: *1. L'accreditamento iniziale riguarda esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale rientranti nelle macrotipologie di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e d), del presente regolamento. 2. L'accreditamento iniziale comporta l'impossibilità per l'organismo formativo di essere capofila in eventuali associazioni temporanee di impresa o di scopo, nonché di espletare attività per un importo complessivo non superiore a 250 migliaia di euro nel corso della stessa annualità. L'importo può essere rideterminato, con cadenza periodica triennale, con provvedimento motivato del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale. 3. L'organismo che abbia portato a termine almeno tre annualità di attività di orientamento e/o formazione professionale, e sia in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), può accedere all'accreditamento standard di cui all'art. 11;*

CONSIDERATO che, dal 2015, anno di emanazione del citato D.P. Reg. n. 25 del 01.10.2015, ad oggi, l'evoluzione del contesto sociale ed economico, colpito dalla pandemia da SARS COV 2 e dalle relative misure di contenimento adottate e caratterizzato dal fenomeno inflazionistico determinato da un significativo aumento generalizzato dei prezzi (beni e servizi), ha generato un aumento dei costi operativi e gestionali sostenuti dagli organismi formativi, incidendo negativamente sulla capacità organizzativa e finanziaria soprattutto degli organismi accreditati in fase iniziale;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;

D.D.G. n. 566 del 22/04/2025

- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- VISTO l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- VISTA la Decisione C(2022) 6184 del 25 agosto 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma "PR Sicilia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Siciliana in Italia per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 1º agosto 2022;
- VISTA la D.G.R. n. 569 del 07/12/2022 "Programma Regionale PR FSE+ Sicilia 2021-2027 – Presa d'atto";
- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- CONSIDERATO** che gli interventi programmati a valere sulle risorse del Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027 (dotazione finanziaria totale pari ad €1.515.590.676,00) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – NextGenerationEU, nonché a valere su risorse nazionali e regionali, richiedono un coinvolgimento ampio, efficace e capillare degli organismi formativi accreditati, anche in fase iniziale, al fine di garantire la maggiore attuazione delle azioni previste ed il raggiungimento dei relativi e *target* fisici e finanziari (intermedi e finali), contribuendo contestualmente al potenziamento delle competenze dei siciliani, alla riduzione del *mismatch* tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e al rafforzamento dell'inclusione sociale;
- VISTA** la nota prot. n. 11955 del 07.04.2025 del Servizio 3 - Sistema di Accreditamento della Formazione professionale e Certificazione delle competenze – di riscontro alla nota prot. n. 11673 del Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione professionale, con la quale si comunica il numero di 86 organismi formativi (triennio 2022-2025) accreditati con la tipologia "Accreditamento iniziale per attività finanziate";
- RITENUTO** necessario, per quanto sopra premesso e considerato, procedere ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del D.P. Reg. n. 25 del 01.10.2015, alla rideterminazione del limite finanziario annuale previsto dal medesimo comma, applicabile agli organismi formativi accreditati con la tipologia "Accreditamento iniziale per attività finanziate" - esclusivamente rientranti nelle macrotipologie di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e d) dello stesso provvedimento - al fine di adeguarlo al mutato contesto socio-economico, favorendo una maggiore partecipazione e competitività tra gli operatori finalizzata al miglioramento dell'offerta formativa e, contestualmente, ampliando l'attuazione degli interventi formativi necessaria per il conseguimento dei *target* fisici e finanziari (intermedi e finali) stabiliti dal Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – NextGenerationEU, come di seguito indicato:

D.D.G. n. 566 del 22/04/2025

- primo anno, rimane invariata la soglia finanziaria di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);
- secondo anno, la soglia finanziaria è rideterminata ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), subordinata al regolare assolvimento da parte dell'organismo formativo degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi formativi attuati nell'anno precedente;
- terzo anno, la soglia finanziaria è rideterminata ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), subordinata al regolare assolvimento da parte dell'organismo formativo degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi formativi attuati nei due anni precedenti.

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Art. 1

Rideterminazione del limite finanziario

Si dispone ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del D.P. Reg. n. 25 del 01.10.2015, la rideterminazione del limite finanziario annuale previsto dal medesimo comma, applicabile agli organismi formativi accreditati con la tipologia "Accreditamento iniziale per attività finanziarie" - esclusivamente rientranti nelle macrotipologie di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e d) dello stesso provvedimento - al fine di adeguarlo al mutato contesto socio-economico, favorendo una maggiore partecipazione e competitività tra gli operatori finalizzata al miglioramento dell'offerta formativa e, contestualmente, ampliando l'attuazione degli interventi formativi necessaria per il conseguimento dei *target* fisici e finanziari (intermedi e finali) stabiliti dal Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – NextGenerationEU, come di seguito indicato:

- primo anno, rimane invariata la soglia finanziaria di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);
- secondo anno, la soglia finanziaria è rideterminata ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), subordinata al regolare assolvimento da parte dell'organismo formativo degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi formativi attuati nell'anno precedente;
- terzo anno, la soglia finanziaria è rideterminata ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), subordinata al regolare assolvimento da parte dell'organismo formativo degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi formativi attuati nei due anni precedenti.

Art. 2

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Formazione professionale, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sul sito ufficiale del Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027 www.sicilia-fse.it (sezione Documenti e dati - Altre fonti) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana (G.U.R.S.).

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (G.U.R.S.).

Il Funzionario Direttivo

Giovanni Rubino
firmato

Il Dirigente Generale
Rossana Signorino
firmato